



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 148 del 11/12/2021

OGGETTO: ACCOGLIENZA DI CITTADINI AFGHANI CHE HANNO COLLABORATO CON LE FORZE ARMATE DELLA MISSIONE INTERNAZIONALE IN AFGHANISTAN. ATTO D'INDIRIZZO.

L'anno **duemilaventuno** addì **undici** del mese di **dicembre** alle ore **08:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.

All'appello risultano:

| | | |
|-------------------------|--------------|----------|
| SALVARANI MASSIMO | Sindaco | Presente |
| GHIZZI PIER CLAUDIO | Vice Sindaco | Presente |
| MASSARA ROSARIO ALBERTO | Assessore | Presente |
| CIRIBANTI VANESSA | Assessore | Presente |
| DELLA CASA BARBARA | Assessore | Assente |
| BOLLANI DAVIDE | Assessore | Presente |

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale MELI BIANCA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **SALVARANI MASSIMO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che, a causa degli sconvolgimenti politici che hanno interessato l'Afghanistan a seguito della conclusione della missione NATO, sono state attuate procedure straordinarie di evacuazione umanitaria che hanno fatto giungere, in poche settimane, sul territorio nazionale, migliaia di profughi che hanno collaborato con le Istituzioni e le forze armate italiane, i quali necessitano di adeguata accoglienza;

VISTO in proposito la bozza di Accordo di Collaborazione ex art. 15 della L. 241/1990 da stipulare tra la Prefettura – U.T.G. di Mantova e i Comuni della provincia distretto di Mantova per l'accoglienza di cittadini afgani che hanno collaborato con le forze armate della missione internazionale in Afghanistan, pervenuta al protocollo n.20084/2021;

DATO ATTO che anche ANCI in una nota inviata al Governo ha dato la piena disponibilità dei Sindaci italiani nell'accogliere le famiglie afgane, chiedendo l'ampliamento straordinario di posti specifici all'interno della rete SAI ;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla sottoscrizione dell'Accordo con la Prefettura – U.T.G. di Mantova, di cui in allegato;

DATO ATTO che, a seguito degli arrivi dei cittadini afgani, recentemente trasferiti nel nostro Paese insieme alle loro famiglie, si rende necessario individuare, con urgenza, idonee collocazioni, sia nelle strutture di accoglienza del territorio, sia in altre alternative soluzioni, dove potranno trovare ospitalità, una volta terminato il periodo di isolamento fiduciario;

RITENUTO che si reputa basilare non solo offrire opportunità di vita e di alloggio, ma una prospettiva di inserimento e di possibilità di vita, promuovendo l'inclusione sociale di tutti coloro che si trovano in condizioni di difficoltà o di esclusione, quale valore guida per le politiche comunitarie e nazionali e degli Enti Locali, da realizzarsi attraverso il contributo e la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali e del Terzo settore presenti sul territorio;

CONSIDERATO questa Amministrazione in data 03/11/2021 con nota prot.n. 24472 ha espresso la volontà di aderire all'accordo territoriale di partenariato per la realizzazione di un Sistema di Accoglienza Integrazione Progetto Sprar Enea (oggi Sistema Accoglienza Integrazione), specificando che il numero dei posti messi a disposizione per la rete Sai adulti ordinari è di n° 4 da intendersi usufruibili in base ad uno specifico progetto;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

DELIBERA

DI SOTTOSCRIVERE l'Accordo di Collaborazione ex art. 15 della L. 241/1990, in allegato, da stipulare tra la Prefettura – U.T.G. di Mantova e i Comuni della provincia distretto di Mantova per l'accoglienza di cittadini afgani che hanno collaborato con le forze armate della missione internazionale in Afghanistan, pervenuta al protocollo n.20084/2021;

DI DARE disponibilità di un alloggio comunale per mesi quattro (4) dalla sottoscrizione dell'allegato, con ulteriore proroga di ulteriori quattro (4) mesi, così come richiesto dall'allegato accordo di collaborazione;

DI PRENOTARE la spesa per l'accoglienza di cittadini afgiani che hanno collaborato con le forze armate della missione internazionale in Afghanistan con imputazione come segue:

ANNO 2021

- Cap. 121838145 "Spese per progetto accoglienza stranieri e rifugiati " per euro 6.300,00;

ANNO 2022

- Cap. 121838145 "Spese per progetto accoglienza stranieri e rifugiati " per euro 28.400,00;

DI ACCERTARE l'entrata al bilancio 2022 la somma presunta di € 23.587,00 poiché trattasi di somma a rimborso soggetta a rendicontazione,

DI DARE ATTO altresì della cessazione anticipata del presente accordo di collaborazione nell'ipotesi di ampliamento del SAI (Sistema Accoglienza Integrazione);

DI DARE INDIRIZZO ai responsabili Area Tecnica e area Servizi alla Persona affinché vengano posti in essere tutti gli adempimenti necessari propedeutici, al fine di accogliere i profughi afgiani che dovessero arrivare nel territorio di questo comune.

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



PREFETTURA DI MANTOVA

Ufficio Territoriale del Governo

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

EX ART. 15 DELLA LEGGE N. 241 DEL 7 AGOSTO 1990

TRA LA PREFETTURA - U.T.G. DI MANTOVA

ED IL COMUNE DI MANTOVA

PER L'ACCOGLIENZA DI CITTADINI AFGHANI CHE HANNO COLLABORATO CON LE FORZE
ARMATE DELLA MISSIONE INTERNAZIONALE IN AFGHANISTAN

CONSIDERATO che, a causa degli sconvolgimenti politici che hanno interessato l'Afghanistan a seguito della conclusione della missione NATO, sono in corso procedure straordinarie di evacuazione umanitaria che hanno fatto giungere, in poche settimane, sul territorio nazionale, migliaia di profughi che hanno collaborato con le Istituzioni e le forze armate italiane, i quali necessitano di adeguata accoglienza;

ATTESO che, a seguito dei prossimi arrivi dei cittadini afgani, recentemente trasferiti nel nostro Paese insieme alle loro famiglie, si rende necessario individuare, con urgenza, idonee collocazioni, sia nelle strutture di accoglienza del territorio, sia in altre alternative soluzioni, dove potranno trovare ospitalità, una volta terminato il periodo di isolamento fiduciario;

RITENUTO che si reputa basilare non solo offrire opportunità di vita e di alloggio, ma una prospettiva di inserimento e di possibilità di vita, attraverso l'ampliamento delle esperienze di Sai (ex sistema Sprar), previsto a livello internazionale per la tutela dei Profughi e dei Rifugiati politici, promuovendo l'inclusione sociale di tutti coloro che si trovano in condizioni di difficoltà o di esclusione, quale valore guida per le politiche comunitarie e nazionali e degli Enti Locali, da realizzarsi attraverso il contributo e la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali e del Terzo settore presenti sul territorio;

VISTA la Circolare ministeriale di Prot. n. 24964 del 24 agosto 2021, con la quale il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione invita i Prefetti a sottoscrivere con i Comuni accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. .241/1990, per disciplinare le disponibilità pervenute ai fini dell'utilizzo delle strutture dedicate alla gestione dell'accoglienza, in base alle caratteristiche ed alle specifiche tecniche dei servizi gestiti nell'ambito dei C.A.S;

RICONOSCIUTO che, ai sensi del D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito in L. 29 dicembre 1995, n. 563 e dell'art. 3 del relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2.1.1996), il Prefetto di Mantova può disporre interventi di prima assistenza in favore di immigrati irregolari sbarcati sulle coste italiane, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, individuando, nell'ambito della provincia di Mantova, le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee, in base alle esigenze delle persone da accogliere;

CONSIDERATO che le strutture di accoglienza così individuate potranno, eventualmente e successivamente, confluire nel sistema SAI, qualora ne venga attuato l'ampliamento;

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che dispone che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", ed in particolare gli artt. 13 e 14;

VISTA la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, n. 328 dell'8 novembre 2000, ed in particolare:

- l'art. 1 che prevede la competenza degli enti locali, regioni e Stato nella programmazione e nell'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, per promuovere interventi atti a garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, per prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;
- l'art. 2 che individua, come aventi titolo ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e di servizi sociali, i cittadini italiani, i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari nel rispetto degli accordi internazionali, gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e prevede che siano garantite ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
- l'art. 6 che conferisce ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 142, emanato in attuazione delle direttive europee n. 32/2013 e n. 33/2015, che all'art. 9, affida ai Prefetti il compito di attivare le strutture temporanee di accoglienza di cui alla Legge 30 dicembre 1995 n. 563, quali articolazione del servizio di soccorso e di prima accoglienza a cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale;

VISTO l'art. 5 c. 6 del D. L.vo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice degli appalti) che sottolinea che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le condizioni di cui alle lettere a), b) e c);

RITENUTO che l'esperienza maturata, messa in campo nel nostro territorio nella gestione delle emergenze umanitarie, rafforza l'opportunità di un'azione condivisa fra le Istituzioni locali;

DATO ATTO che il Comune Porto Mantovano con nota in data 03/11/2021 prot. N 24472 ha espresso la volontà di accedere nella rete Sai con il progetto di cui il Consorzio Progetto Solidarietà -Distretto Sociale di Mantova- è Ente capofila, in considerazione dell'obiettivo condiviso finalizzato all'ampliamento della rete territoriale SAI e al fine di garantire una accoglienza diffusa e integrata, anche delle famiglie afgane sul territorio provinciale;

CONSIDERATO che la Prefettura di Mantova intende realizzare, mediante il partenariato con il Comune di Mantova, e con la rete SAI come definita al punto precedente, percorsi progettuali per l'individuazione di soluzioni di accoglienza e di inserimento dei cittadini afgani e dei loro familiari, attraverso attività coordinate, per comporre al meglio le attività dei livelli istituzionali dello Stato e degli Enti locali, tutti coinvolti nel disciplinare il servizio di "prima accoglienza" dei cittadini e la gestione dei servizi connessi;

Tutto ciò premesso,

si conviene e stipula quanto segue

TRA

la Prefettura - U.T.G. di Mantova, codice fiscale 80019530205, con sede in Mantova, Via Principe Amedeo, n. 30, nella persona del Prefetto, Dott. Michele Formiglio,

E

Il Comune di Porto Mantovano, codice fiscale 8000270206, con sede in Strada Cisa 112 , nella persona di Massimo Salvarani , in qualità di Sindaco del Comune di Porto Mantovano domiciliato per la carica presso il Comune,

Articolo 1 - Oggetto dell'accordo

Il presente accordo regola i rapporti che si instaurano tra la Prefettura ed il Comune di Mantova, per la realizzazione di attività destinate alla gestione ed al funzionamento dei centri di prima accoglienza previsti dal Decreto Legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito con la Legge 29 dicembre 1995, n. 563, dagli articoli 9 e 11 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e successive modifiche, con fornitura di beni ed erogazione dei servizi di accoglienza, per n. 3/4 posti, presso strutture comunali, del terzo Settore o del privato sociale; In particolare, in base alle esigenze, il Comune di Mantova si impegna:

- mettere a disposizione, nel territorio di Porto Mantovano, un appartamento per l'accoglienza di cittadini afgani con le caratteristiche di seguito individuate:
 - sito al piano terra e di mq. 61;
 - composto da soggiorno cucina, 1 camera matrimoniale , 1 camera singola , bagno.
 - arredato;
 - adatto a nucleo di n.3/4 persone;

- farsi carico degli eventuali oneri economici per l'adeguamento e la manutenzione delle strutture di accoglienza;
- erogare i servizi di accoglienza nelle strutture sopra indicate per il tramite di enti gestori dallo stesso individuati, i quali dovranno essere svolti, in base alle specifiche tecniche relative alla gestione dei CAS (in stretta coerenza con le caratteristiche di accoglienza integrata e diffusa proprie della rete SAI)
- supportare la Prefettura di Mantova, nella gestione territoriale dell'accoglienza dei profughi afgani, attraverso azioni di sostegno sociale e di orientamento per garantire un'accoglienza mirata ed attenta alle caratteristiche personali e familiari di ciascun profugo e del nucleo familiare, finalizzata al superamento della condizione di bisogno e di fragilità derivante dal trauma della migrazione;
- il Comune di Porto Mantovano avvierà, da subito, le procedure per l'affidamento della gestione dell'appartamento individuato struttura in nonché di altre strutture che dovessero rendersi disponibili e in sostituzione di quella individuata, per un periodo di 4 mesi prorogabili una sola volta per ulteriori 4 mesi.

L'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, della differenza di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e, ove possibile, all'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.

Articolo 2 Soggetti destinatari

Saranno destinatari dell'accordo, i cittadini afgani recentemente trasferiti nel nostro Paese insieme alle loro famiglie.

Articolo 3 Beni immobili

Il Comune di Mantova mette a disposizione locali comunali per l'accoglienza sopra indicati, nelle condizioni in cui essi si trovano attualmente, fatti salvi gli interventi strettamente necessari ed urgenti per rendere fruibili tali immobili nell'attuale contesto di emergenza.

Articolo 4

Durata dell'Accordo, modifica e opzione di rinnovo

1. La durata dell'Accordo decorre dalla data della sottoscrizione per un periodo di quattro (4) mesi, e potrà essere rinnovata per ulteriori quattro (4) mesi; è fatta salva, comunque, la cessazione anticipata, nell'ipotesi dell'ampliamento del SAI da parte del Ministero dell'Interno, secondo esplicita richiesta che sarà curata dal Comune di Porto Mantovano e sostenuta dalla Prefettura, presso gli uffici centrali competenti.
2. Le parti potranno concordare il rinnovo, mediante corrispondenza a mezzo PEC, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Accordo originario.
3. L'eventuale modifica del numero complessivo di posti di cui all'art. 1, tenuto conto delle presenze effettive al momento della richiesta nonché del fabbisogno stimato in base all'andamento dei flussi, potrà essere effettuata dalle Parti con semplice comunicazione scritta trasmessa a mezzo pec.

Articolo 5

Sistema dei controlli

1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione dell'Accordo la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.
2. Il Ministero dell'interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche dei centri, anche mediante proprio personale.
3. I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.
4. L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell'appalto con particolare riguardo:
 - a) alla registrazione delle presenze, mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei e la loro relativa comunicazione alla Prefettura con cadenza quotidiana;
 - b) all'adeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie;
 - c) all'erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità anche mediante la firma dei cittadini afghani all'atto della consegna dei beni;
 - d) al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante foglio firma ovvero sistema di rilevazione automatica, nonché alla sussistenza delle qualifiche professionali richieste;
 - e) all'efficacia ed alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all'adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari ed ai minori;
 - f) all'effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto della Accordo, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro;
5. Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dal Comune di Porto Mantovano al fine del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del Decreto Interministeriale Interno - Economia e Finanze 18 ottobre 2017.

Articolo 6

Obblighi di collaborazione del Comune di Porto Mantovano nello svolgimento dei controlli

Il Comune di Porto Mantovano assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo dei servizi di accoglienza svolti direttamente o tramite Enti gestori, anche garantendo la presenza costante, presso ogni centro, della documentazione necessaria ai fini della verifica, per ciascuna struttura, della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei

beni, nella misura, prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita e del numero degli ospiti presenti nella struttura.

Articolo 7 Rimborsi

Sulla base del capitolato d'appalto e delle specifiche tecniche approvate con Decreto del Ministro dell'Interno del 29.01.2021, l'importo giornaliero massimo rimborsabile, sulla base delle effettive presenze, sarà pari all'importo di euro 24,57 pro capite pro die, nei limiti dei costi medi di riferimento anch'essi approvati con il D. M. predetto, oltre *pocket money* e kit di primo ingresso (vestiario e tessera telefonica).

Articolo 7 Liquidazione del rimborso

Al fine della liquidazione del rimborso, il Comune di xx, trasmette alla Prefettura, con cadenza bimestrale, a corredo delle note spese, le relazioni di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento.

In conformità a quanto previsto dal Decreto Interministeriale Interno - Economia e Finanze 18 ottobre 2017, a corredo delle note spese, il Comune trasmette la documentazione giustificativa di seguito indicata:

- il registro delle presenze degli ospiti firmato dagli ospiti ;
- il rendiconto dei beni forniti, del kit di primo ingresso e della scheda telefonica, firmato dall'Azienda con indicazione di nome e cognome dei beneficiari e della data dell'erogazione unitamente a copia delle ricevute firmate dallo straniero;
- la copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;
- la copia del registro del *pocket money* timbrato e firmato dall'ente gestore recante i nominativi e le firme degli ospiti, la data dell'erogazione e l'importo erogato;
- il rendiconto delle derrate alimentari, dei relativi utensili e materiali, dei prodotti per la pulizia delle stoviglie e degli ambienti, nonché dei prodotti forniti per il lavaggio degli indumenti;
- il rendiconto dei costi sostenuti;
- la copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista impiegato nel servizio;
- i fogli firma mensile di tutti i dipendenti impiegati e copie delle relative buste paga;
- l'elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio;
- le fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con fornitori;
- relazione mensile, prevista dall'art.12 della convenzione, in cui sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nel centro, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il numero degli operatori, il numero di ore e gli orari di lavoro svolto nel centro per ogni tipologia di servizio, nonché i costi del personale, il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze.

Articolo 8 Modifiche

Eventuali modifiche del presente accordo dovranno essere concordate tra le parti ed avranno vigore dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

Articolo 9 Recesso dall'Accordo

1. Le parti possono recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal presente Accordo , con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi, tramite posta elettronica certificata, in caso di sopravvenute modifiche normative che interessano l'Amministrazione, che hanno incidenza sull'esecuzione dell'Accordo, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico

interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula dell'Accordo, tra cui la venuta meno delle esigenze di accoglienza di cittadini afghani .

2. In caso di recesso per giusta causa, il Comune di xx ha diritto al pagamento di quanto eseguito a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni dell'Accordo.

Articolo 10

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

Il Comune di Porto Mantovano ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo.

Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione degli effetti dell'Accordo.

Il Comune di Mantova è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.

Il Comune di Mantova si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n.101.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data della firma digitale

per la Prefettura di Mantova

Il Prefetto

Formiglio

per il Comune di Porto Mantovano

Il Legale Rappresentante



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

**OGGETTO: ACCOGLIENZA DI CITTADINI AFGHANI CHE HANNO COLLABORATO
CON LE FORZE ARMATE DELLA MISSIONE INTERNAZIONALE IN AFGHANISTAN.
ATTO D'INDIRIZZO.**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica.

Note:

Lì, 10/12/2021

LA RESPONSABILE DI SETTORE
PUTTINI ANNA KATIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

**OGGETTO: ACCOGLIENZA DI CITTADINI AFGHANI CHE HANNO COLLABORATO
CON LE FORZE ARMATE DELLA MISSIONE INTERNAZIONALE IN AFGHANISTAN.
ATTO D'INDIRIZZO.**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile.

Note:

Lì, 10/12/2021

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 148 del 11/12/2021

Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI AFGHANI CHE HANNO COLLABORATO CON LE FORZE ARMATE DELLA MISSIONE INTERNAZIONALE IN AFGHANISTAN. ATTO D'INDIRIZZO..

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a partire dal **11/12/2021** e sino al **26/12/2021** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Porto Mantovano li, 11/12/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 148 del 11/12/2021

Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI AFGHANI CHE HANNO COLLABORATO CON LE FORZE ARMATE DELLA MISSIONE INTERNAZIONALE IN AFGHANISTAN. ATTO D'INDIRIZZO..

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **11/12/2021** é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il **22/12/2021**

Porto Mantovano li, 24/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)